



**Soppressione delle
commissioni comunali di
collaudo degli impianti di
carburante nella Regione
Veneto**

**Una importante
semplificazione
in vigore dal 26.6.2021**

Soppressione delle Commissioni Comunali di collaudo degli impianti di carburante

- Con la **LEGGE REGIONALE n. 17 DEL 25.06.2021**, pubblicata nel BUR n. 84 dello stesso giorno 25.6.2021 ed entrata in vigore il 26.6.2021, la Regione Veneto ha modificato alcuni articoli della L.R.V. 23.10.2003 n. 23 titolata *“Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”*;
- Con gli artt. 12, 13 e 14 della L.R.V. 17/2021 vengono semplificate le procedure di collaudo degli impianti di distribuzione carburanti che non viene più effettuato dalla Commissione Comunale ma sostituito da un *“certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato”* da trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive.
- In qualsiasi momento gli Enti competenti potranno svolgere i controlli di competenza (Vigili del Fuoco, Agenzia Dogane, ASL, Comune);

Le indicazioni della Direzione Regionale Industria, Artigianato, Commercio e Servizi del 2.7.2021

- Il 2 luglio 2021 la Direzione Regionale Industria, Artigianato, Commercio e Servizi con una nota inviata a tutti i Comuni del Veneto (prot. 0298971) ha precisato:
 - che l'art. 12 della nuova L.R. 17/2021 ha sostituito l'art. 9 della L.R. 23/2003 in materia di collaudo ed esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione carburanti. La disposizione prevede l'invio al SUAP del certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. **L'invio del certificato consente l'esercizio immediato dell'attività**, fatti salvi i controlli degli enti competenti.
 - **Per effetto della nuova disposizione regionale non trovano più applicazione le disposizioni in materia di commissione collaudo.**
 - che le nuove disposizioni vanno applicate ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2021 (26.6.2021);

Novità anche per il collaudo quindicennale

- il collaudo quindicennale viene sostituito da una “*perizia giurata di un professionista abilitato*”, con la quale viene attestata l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale; se non viene presentata la perizia, l’autorizzazione verrà revocata;

Le norme della L.R. Veneto 17/25.6.2021

- o **L'art. 12 della L.R.V. 17/2001:**

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale."

Il nuovo art. 9 della L.R.V. 23/2003

- Art. 9 Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale

Il precedente art. 9 della L.R.V. 23/2003, non più in vigore

- **Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.**
- 1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli trasferiti quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:
 - a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
 - b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
 - c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
 - d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
 - e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.
- 2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza stradale sanitaria e ambientale.
- 3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.
- 4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
 - c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo ultimamente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune.
- 5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.

L'art. 13 della L.R. Veneto 17/2021

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

- 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogata.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 4 della L.R.V. 23/2003:

- 2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive relativi:
 - a) all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori;
 - b) all'articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

L'art. 14 della L.R.V. 17/2021

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza."

Le novità in pillole

- al settore della distribuzione carburanti si applica la disciplina statale del SUAP di cui al DPR 160/2010;
- Le commissioni comunali di collaudo NON ESISTONO PIU';
- la trasmissione del certificato di collaudo, tramite SUAP, consente l'esercizio immediato dell'attività;
- non è più richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione di carburanti;
- il parere preventivo dell'ULSS può essere acquisito dal Comune in sede di conferenza di servizi, anche se con legge 134 del 2012 tale parere è stato sostituito dall'asseverazione di tecnico abilitato;